TRIBUNALE DI BERGAMO – MAG. DEL LAVORO

R i c o r s o e x a r t. 700 c.p.c.

P E R: Tonia Tortorella, nata a Novi Velia (SA) il 22.03.1978 e residente in Gorle (BG) alla via M Buonarroti, n. 17/D, C.F. TRTTNO78C62F967G, rapp.ta e difesa dall'Avv. Fioravante Orlando, PEC. fioravanteorlando@pecavvocati.com tel/fax 0824316176 ed elettivamente domiciliata in Bergamo presso lo studio dell'Avv. Alari Eleonora, C.F. LRALNR88R54A794Y, al Viale Vittorio Emanuele II, 41, PEC eleonora.alari@bergamo.pecavvocati.it,giusta mandato in calce al presente atto in data odierna - Ricorrente-

CONTRO:MINISTERODELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t. con sede in Roma V.le Trastevere 76/a e dom.to per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, n. 1 – 20100 MILANO- Resistente -

CONTRO:MINISTERODELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, alla via Pola, n. 11, 20124 Milano e domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato di Milano via Freguglia, n. 1 – 20100 Milano - Resistente-

CONTRO:MINISTERODELL'ISTRUZIONEDELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio X Ambito territoriale di Bergamo, in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Bergamo,

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

via Prandello, n. 12 e domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Milano alla via Freguglia, n. 1 – 20100 Milano - Resistente-

Fatto

La sig.ra Tortorella Tonia, docente di lettere (classe di concorso A050), per la scuola secondaria di II grado, veniva assunta a tempo indeterminato secondo le ordinarie procedure ex art. 399 Dlgs 297/94, dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Bergamo, nell'anno 2011, con sede provvisoria presso IPA di San Pellegrino Terme (BG). Attualmente la ricorrente è in servizio presso l'istituto "Ettore Majorana" via Partigiani, Seriate (BG) (vedasi allegato, n. 1, contratto);

Con legge del 13/07/2015, n. 107, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il giorno 15/07/2015, n. 162, entrava in vigore la riforma "La buona scuola", la quale prevedeva oltre al piano straordinario di assunzione dei docenti iscritti, a pieno titolo, sia nelle graduatorie ad esaurimento che nelle graduatorie dei concorsi a cattedra 2012, anche un piano di mobilità straordinario;

Il comma 108 del medesimo art. 1 legge 107/2015 ha previsto, infatti, che per l'anno scolastico 2016 -2017 si desse conto ad un piano straordinario di mobilità territoriale. La legge ha dettato con detto piano un preciso ordine di priorità per i trasferimenti all'interno della stessa provincia ed interprovinciali. Ed ha così stabilito una prima fase di mobilità riservata ai soli docenti assunti a tempo indeterminato **entro** l'anno scolastico 2014 -2015, su posti di organico di diritto. Costoro hanno partecipato alle procedure di mobilità, anche **interprovinciale**, in deroga al vincolo di permanenza per tre anni nella medesima provincia, fissata dall'art. 399,

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

comma III D.lgs 297/94. Detti docenti hanno concorso su tutti i posti disponibili ivi compresi quelli assegnati provvisoriamente nell'ambito del piano straordinario delle assunzioni. In pratica per ciò che concerne la mobilità, i soli docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014 -2015 hanno potuto partecipare su tutti i posti disponibili, compresi i posti del potenziamento.

L'istante, ha partecipato per l'anno scolastico 2016 -2017 alle operazioni di mobilità interprovinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 108, legge 107/2015. La stessa, in particolare, ha partecipato alla fase B1 prevista dall'art. 6 CCNL di mobilità del 08/04/2016, il quale così dispone: *"Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A..."* (allegato 2, estratto contratto collettivo nazionale integrativo mobilità personale docente del 08/04/2016, art. 6, ordinanza attuativa della legge buona scuola; ordinanza n . 241 del 08/04/2016, art. 2 – art. 8) ;

In particolare, la prof. Tortorella presentava all'USP di Bergamo domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, partecipando alla fase B1 per la scuola secondaria superiore, classe di concorso A050 con **punteggio 49,** esprimendo il seguente ordine di preferenza degli ambiti territoriali della Campania:

preferenza 1) Campania ambito 0023;

preferenza 2) Campania ambito 0026;

preferenza 3) Campania ambito 0024;

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

preferenza 4) Campania ambito 0025;

preferenza 5) Campania ambito 0028;

Il Miur con email del 13/08/2016 comunicava l'esito negativo della domanda di mobilità interprovinciale (allegato 3 presentazione domanda di mobilità interprovinciale + e-mail del MIUR del 13/08/2016 di notifica di mancato trasferimento);

La ricorrente apprendeva dal riepilogo complessivo dei movimenti per la classe di concorso A050 di interesse della sottoscritta, pubblicati sul sito dell'ambito Territoriale Provinciale di Salerno dell'ufficio Scolastico Regionale per la Campania, che alcuni docenti con punteggio minore venivano assegnati all'ambito della Campania 0025;

In particolare, la docente Longo Patrizia, nata il 29/11/1972, C.F. LNGPRZ72S69Z404Z con **punti 33**, fase mobilità B1 (fase mobilità identica alla ricorrente) e la docente Tammaro Filomena, nata a Napoli il 28/09/1976, C.F. TMMFMN76P686813I, con **punti 44**, fase mobilità B1 (fase mobilità identica alla ricorrente) venivano assegnate rispettivamente presso le scuole di Salerno, I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” codice SARH020000X e scuola “A Pacinotti"" codice SATF040000D, rientranti entrambi le scuole nell'ambito della Campania 0025 (vedasi allegato, n. 4 estratto elenco trasferimenti ufficio scolastico provinciale Salerno);

La ricorrente provvedeva ad attivare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007, così richiamato dal comma 2 dell'art. 17 del CCNL mobilità del personale docente, sottoscritto in data 08/04/2016, senza ricevere alcuna risposta (allegato, n. 5 richiesta tentativo conciliazione);

D I R I T T O

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

E' evidente che la ricorrente sebbene avesse un punteggio per il trasferimento interprovinciale **(49 punti)** superiore rispetto ad altri docenti, riceveva dal MIUR, email di mancato accoglimento della domanda di trasferimento. Altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con posizione di gran lunga deteriore in elenco, venivano assegnati nelle sedi indicate dall'esponente. E' evidente, quindi, l'errore grossolano in cui è incorso il MIUR nell'effettuazione delle operazioni di mobilità (c.d. Algoritmo) (allegato 6 descrizione algoritmo);

Dalla documentazione in atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnati che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno avuto l'assegnazione in una scuola secondaria di II grado facente parte degli ambiti Campani, scelti dalla ricorrente. Non v'è dubbio che nella specie, l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Il Miur non ha fornito alcuna spiegazione e motivazione al riguardo in quanto il tentativo di conciliazione è rimasto del tutto privo di risposta. (Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.) Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) (oltre che dell'art. 1 comma 108 legge 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità del 08/04/2016 e dell'ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, D.P.R. n. 487/1994.)

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

Tutto ciò non ha alcuna base razionale e viola i principi fondamentali ai quali s'ispira l'ordinamento; è evidente la violazione anche del principio di ragionevolezza e giustizia.

Più volte, con diverse ordinanze i Tribunali hanno sancito l'errore dell'algoritmo nella procedura di mobilità sia provinciale che interprovinciale. A conferma di quanto detto, il Miur in alcuni casi ha riconosciuto il proprio errore disponendo attraverso opportune conciliazioni i trasferimenti richiesti dai docenti. (vedasi allegato 7 sentenza).

Ma vi è di più, l'ordinanza di mobilità, firmata l'8 aprile 2016, è stata opportunamente sospesa dal Tar Lazio, nella quale ordinanza si legge: *"Considerato: che le doglianze proposte, alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondate, sicchè, anche al fine di deliberare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione fino all'udienza di merito...*"

E' bene precisare che la sospensione da parte del Tar Lazio dell'ordinanza di mobilità **ha portata generale**, onde per cui la sospensione disposta dal Tar ha efficacia erga omnes, ossia, verso tutti sia per i ricorrenti che per i non ricorrenti. (vedasi allegato 8, ordinanza di sospensione Tar Lazio + ricorso;)

Ebbene, il miur ha disatteso all'ordine giudiziale dando luogo al verificarsi di trasferimenti illegittimi. Il provvedimento di diniego al trasferimento della ricorrente, Tortorella, che si impugna nel presente ricorso deve considerasi a tutti gli effetti illegittimo anche per tale motivo, onde per cui ben può ora il giudice del lavoro disapplicare tale provvedimento e disporre il trasferimento dell'insegnante Tortorella presso gli ambiti indicati.

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

Ed ancora con altre pronunce, il Tar del Lazio con tre decreti cautelari, rispettivamente nn. 5254/2016 e 5256/2016 del 9.9.2016, nonché n. 5499/2016 del 16.9.2016, ha sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria di cui all'O.M. 241/2016. Ha ritenuto il Tar del Lazio: *"sussistenti i presupposti della gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivante dai gravati trasferimenti, Ne deriva che le procedure di mobilità per i docenti in questione sono sospese, sicché in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità"*

Anche il Giudice del lavoro di Trani si associa all'indirizzo già espresso dal Tar lazio con motivazione differente;

I **<u>Sui presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta</u>**

A parere di questa difesa, esistono tutti i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, infatti, quanto al fumus, è evidente, ictu oculi per i motivi sopra evidenziati la fondatezza del presente ricorso.

L'esistenza del fumus è ravvisabile, anche, nella mancata ottemperanza da parte del Miur all'ordine giudiziale. Tutto ciò ha dato luogo a trasferimenti illegittimi che di fatto hanno penalizzato la ricorrente.

Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora.

Il diniego del Miur al trasferimento della ricorrente integra gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. In particolare, il marito della ricorrente, è stato trasferito in Campania e precisamente ad Agropoli, provincia di Salerno. Ed, ancora la ricorrente ha un figlio di qualche mese ed è attualmente in attesa di un secondo figlio. Ed ancora, la

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

ricorrente ha dei genitori anziani e bisognosi di cure. E' evidente che tale situazione sta comportando notevoli disagi alla prof. Tortorella, la quale non può sicuramente far fronte anche economicamente alle spese di fitto di un alloggio ed al mantenimento del figlio. E' evidente che l'ingiusto mancato trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza, in particolare dal marito comporta per la madre l'impossibilità di provvedere al figlio ed al suo immediato bisogno con danno ingiusto alla formazione e sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia. Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti dal mancato trasferimento. (allegato 9; dichiarazione sostitutiva della ricorrente);

Ma vi è di più, il periculum è insito nella illegittimità dei trasferimenti ed il protrarsi del tempo determinerà una situazione di assoluta confusione rispetto alla quale sarà molto più difficile soddisfare la pretesa fatta valere con il presente ricorso. Il giudicante dovrà anche considerare la continuità didattica, il protrarsi del tempo determinerà un danno soprattutto agli alunni che vedono cambiare di continuo i propri docenti.

E' opportuno, quindi, che la ricorrente vada da subito a ricoprire il posto di lavoro che le spetta di diritto;

tutto quanto premesso, la ricorrente come sopra rapp.ta e difesa

r i c o r r e

All'Ecc.mo Tribunale adito perchè, voglia accogliere le seguenti

c o n c l u s i o n i

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

1) con decreto inaudita altera parte, stante l'estrema urgenza e/o in subordine in pieno contraddittorio tra le parti, per tutti i motivi sopra esposti dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego al trasferimento e disporre il trasferimento della ricorrente, scuola secondaria di II grado, classe di concorso A050, negli ambiti Campania Ambito 0023 – 0026 – 0024 – 0025 0028, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto dello scorrimento della graduatoria;

2 In subordine, ancora, e sempre con decreto inaudita altera parte, stante l'estrema urgenza e/o in subordine in pieno contraddittorio tra le parti, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego al trasferimento, nei confronti della ricorrente, e previa se del caso sua disapplicazione, in accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti disporre il trasferimento della ricorrente, scuola secondaria di II grado, classe di concorso A050, negli ambiti Campania Ambito 0023 – 0026 – 0024 – 0025 0028, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto dello scorrimento della graduatoria, con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione;

- Ove il giudicante ritenesse che il contraddittorio debba essere esteso a tutti i docenti indicati nel ricorso o comunque di coloro i quali, appartenenti alla medesima fase della ricorrente, hanno ottenuto con un punteggio inferiore il trasferimento in Campania, si chiede sin da ora l'autorizzazione alla notifica quanto ai controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ma è esente dal versamento del contributo unificato essendo il reddito della

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

ricorrente inferiore ai limiti di legge, certificato allegato alla nota di iscrizione a ruolo.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

allegato, 1) contratto di assunzione a tempo indeterminato;

allegato, 2) estratto contratto collettivo nazionale integrativo mobilità personale docente del 08/04/2016, art. 6, + ordinanza attuativa n. 241 del 08/04/2016, art. 2 – art. 8;

allegato, 3) domanda di mobilità interprovinciale + e-mail del MIUR del 13/08/2016 di notifica di mancato trasferimento;

allegato, n. 4) estratto elenco trasferimenti ufficio scolastico provinciale Salerno;

allegato, n. 5) richiesta tentativo conciliazione;

allegato, n. 6) descrizione algoritmo;

vedasi allegato 7) sentenza;

vedasi allegato 8) ordinanza di sospensione Tar Lazio + ricorso;

vedasi allegato 9) dichiarazione sostitutiva della ricorrente;

Benevento, lì 18/10/2016

Avv. Pio Orlando Avv. Fioravante Orlando

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b

Firmato Da: ORLANDO FIORAVANTE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 212eae77df8a23e41b9063976574fdcb - Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 116f2b